

# *Autorità per la vigilanza*

*sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

**Parere n. 261**

**del 17/12/2008**

**PREC 217-08-S**

**Oggetto:** Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata da SEA S.r.l. – servizio sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Importo a base d'asta: Euro 60.000,00. S.A.: Comune di Iglesias (Provincia di Carbonia).

## **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

*Considerato in fatto*

In data 2 aprile 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto, con la quale la SEA S.r.l. lamenta la legittimità della previsione nella documentazione della gara in oggetto di un requisito di partecipazione (punto 9.1. del bando di gara ai sensi del quale “*il tecnico indicato quale RSPP deve essere in possesso, da almeno cinque anni, delle seguenti abilitazioni: 1. tecnico competente in acustica ex Legge 447/95*”) in quanto non attinente alla materia in questione e non richiesto nel capitolato dove sono elencate le prestazioni del servizio, in violazione, pertanto, dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

In riscontro all'istruttoria condotta da questa Autorità, il Comune di Iglesias replica che, per effettuare la valutazione del rischio rumore, il datore di lavoro deve avvalersi di "personale adeguatamente qualificato" (D.Lgs. 195/2006), e che abbia ottenuto una documentabile valutazione positiva ad un corso di qualificazione specifico. L'assenza di qualsiasi riferimento sulla durata, contenuti e riconoscimento del corso, per i soggetti autorizzati alla valutazione del rischio rumore, ha determinato di optare per la scelta di un RSPP che avesse anche l'abilitazione di un "tecnico competente in acustica" (L. 447/95) che, attraverso crediti di tipo accademico o di scuola superiore e una comprovata esperienza nel settore dell'acustica, possa dare garanzia di qualificazione per procedere alla valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, gestiti in amministrazione diretta dal Comune. Tale requisito, pertanto, secondo la stazione appaltante, è conforme ai principi di trasparenza e proporzionalità.

### *Ritenuto in diritto*

La problematica in esame ha ad oggetto la valutazione se il possesso dell'abilitazione di tecnico competente in acustica ambientale da almeno cinque anni, sia da considerarsi un requisito di partecipazione proporzionato alla gara in questione, avente ad oggetto l'affidamento del servizio sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Preliminarmente, occorre compiere una disamina normativa della figura del tecnico competente in acustica ambientale, la cui disciplina è contenuta nella legge quadro sull'inquinamento acustico, L. 26 ottobre 1995, n. 447 e che, all'art. 2, definisce il tecnico quale una "*figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo*". Il medesimo articolo, inoltre, dispone che, in ordine alla dimostrazione dell'esperienza, possono essere svolte le attività di tecnico competente da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, siano in grado di dimostrare di avere svolto per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale. L'art. 8, comma 3, della medesima legge ha disposto, infine, l'obbligatorietà dell'esecuzione di una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

Alla luce della sopramenzionata ricostruzione normativa, deve osservarsi che il capitolato tecnico della gara in esame, all'art. 5 prevede, in aggiunta ai requisiti disposti dall'art. 8 bis del D.Lgs. n. 626/1994, che possono partecipare alla gara

soggetti che hanno le abilitazioni, tra cui il tecnico competente in acustica ex L. 447/1995. L'Allegato A alla documentazione di gara, tra i siti elencati all'interno dei quali operano dipendenti comunali elenca, tra gli altri, l'asilo nido, scuole materne, elementari e medie. Di conseguenza, sembra ragionevole la scelta operata dalla stazione appaltante la quale, dovendo indire un'unica gara destinata a più siti gestiti dal Comune, necessariamente ha dovuto prevedere anche una qualificazione per procedere alla valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili del Comune. Il numero di anni di esperienza (cinque) richiesto in qualità di tecnico competente in acustica ambientale, fissato nel bando di gara, corrisponde a quello previsto dalla normativa e, pertanto, l'amministrazione si è attenuta a quanto espressamente disciplinato dal legislatore.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene che il requisito di partecipazione contestato è conforme alla normativa vigente di settore.

I Consiglieri Relatori

Piero Calandra

Alfredo Meocci

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29/12/2008